



Sentenza n.

71/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Leonardo Venturini **Presidente**

Marco Scognamiglio Primo referendario relatore

Khelena Nikifaraya Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63310 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

Pavel Alexandru BEREA, nato in Romania il 7 ottobre 1996, C.F. BREPLL96R07Z129A, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. 02517190464 – PEC brepll96r07z129a@impresa.italia.it), residente a Massarosa (LU) in Via Sarzanese Nord 5086/A;

Gina GROSSI, c.f. GRSGNI73P47A561L, nata a Montecatini 30 Terme
il 7 settembre 1973 e residente a Pescia, in Via 8 Settembre 1944 n.
16E, PEC: gina.grossi@mps-spec.it – gina.grossi@pec.it

ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio;

~~**UDITI** nella pubblica udienza del 11 giugno 2026, con l'assistenza del
Segretario dott.ssa Simonetta Sieni: il relatore Primo Referendario
Khelena Nikifarava, il Sostituto Procuratore Fabio Alpini e l'avv. Fiore~~

Pandolfi per la convenuta Grossi.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale ha convenuto in giudizio il signor Pavel Alexandru Berea, in proprio e quale titolare di omonima impresa individuale, e la signora Gina Grossi, consulente professionista, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno erariale, quantificato 21.218,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

1.1. Secondo la ricostruzione della Procura, i fatti si inseriscono all'interno di un sistema fraudolento, emerso a seguito di indagini della Guardia di Finanza e della Procura Europea, volto a ottenere indebitamente contributi pubblici erogati dalla Regione Toscana, nell'ambito del bando POR FESR 2014-2020, Azione 3.5.1, destinato al sostegno dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali.

1.2. Secondo la tesi accusatoria, il sig. Berea, titolare di un'impresa individuale di riparazione e manutenzione di navi, avrebbe presentato, il 11 gennaio 2019, una domanda di finanziamento di 24.500,00 euro, ottenendo un anticipo pari a 19.600,00 euro, per l'acquisto di un veicolo e attrezzature varie. Alla domanda avrebbe allegato due preventivi, uno dei quali, relativo a un furgone, risultato contraffatto, in quanto redatto su un modulo privo dell'indicazione dell'acquirente e già utilizzato per altre richieste nell'ambito del medesimo sistema illecito. In violazione degli obblighi previsti dal bando, il convenuto non ha mai

presentato la rendicontazione delle spese, chiedendo una proroga con false informazioni, asserendo un ritardo nella consegna del veicolo.

A seguito della revoca disposta dalla Regione Toscana per mancata realizzazione dell'investimento, con decreto dirigenziale n. 10319 del 27 maggio 2021, non ha restituito le somme percepite, che sono state iscritte a ruolo.

1.3. Secondo la Procura, la sig.ra Grossi non sarebbe stata una mera consulente, ma la vera e propria ideatrice e coordinatrice dell'intero sistema fraudolento. Ella avrebbe:

- detenuto le credenziali e le firme digitali dei beneficiari, utilizzandole per predisporre e firmare digitalmente domande e dichiarazioni false,
- materialmente curato l'inserimento delle richieste di finanziamento, la predisposizione di preventivi contraffatti e la richiesta di proroga per conto del Berea,
- ricevuto ingenti compensi dai percettori dei contributi, configurandosi come beneficiaria di fatto delle somme pubbliche,
- gestito interi cluster di richiedenti, tra cui un gruppo di soggetti di nazionalità rumena residenti nella provincia di Lucca, come sarebbe dimostrato da una mail dell'11 febbraio 2020, rinvenuta nel corso delle perquisizioni, in cui riepilogava scadenze e documentazione necessaria per le pratiche del cluster romeno.

La Procura sottolinea che la sig.ra Grossi è già raggiunta da un procedimento penale della Procura Europea e che nel suo studio sono stati sequestrati numerosi fascicoli contenenti firme digitali dei

beneficiari e documenti contraffatti, spesso in modo grossolano, ad esempio con date inesistenti come il 31 aprile, 31 giugno, 31 novembre, 31 febbraio.

1.4. Quanto al convenuto Berea, la Procura ritiene che il rapporto di servizio sussista in quanto è stato percettore diretto del finanziamento pubblico.

Trattandosi di impresa individuale, non vi sarebbe alcuna separazione tra l'impresa e la persona fisica, con totale coincidenza della responsabilità patrimoniale.

La Procura gli contesta una condotta dolosa. Il convenuto avrebbe agito con coscienza e volontà, presentando una domanda con un preventivo falso, omettendo ogni rendicontazione, richiedendo una proroga con informazioni false, senza di fatto avere mai avviato la reale attività imprenditoriale, risultando tra l'altro non intestatario di alcun veicolo. Tale comportamento, secondo l'accusa, dimostrerebbe l'assenza, fin dall'inizio, della volontà di realizzare l'investimento proposto, configurando uno sviamento delle risorse pubbliche. Senza tale condotta, il contributo non sarebbe stato erogato o sarebbe stato restituito. L'importo del finanziamento revocato, pari a 19.600,00 euro, maggiorato dei costi di istruttoria e iscrizione a ruolo per 1.618,00 euro, rappresenterebbe dunque una perdita certa, effettiva e attuale per le pubbliche finanze.

1.5. Per la sig.ra Grossi, la Procura sostiene la sussistenza del rapporto di servizio su un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la convenuta ha svolto attività preparatorie e istruttorie indispensabili per

l'ottenimento del finanziamento, venendo dunque in rilievo – in tesi accusatoria – la giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite nn. 14436/2018 e 1994/2022, che estende la giurisdizione contabile al privato che si sia inserito di fatto nell'iter procedimentale dell'amministrazione, concorrendo alla produzione del danno erariale.

In secondo luogo, la convenuta sarebbe stata, nei fatti, una beneficiaria sostanziale del contributo, avendo ricevuto compensi a valere sulle somme pubbliche e agendo come esecutrice dell'intera operazione illecita. Secondo la Procura, senza l'intervento decisivo e fraudolento della sig.ra Grossi - che ha predisposto la documentazione e gestito la pratica sin dalla fase iniziale - il sig. Berea non avrebbe potuto ottenere né trattenere il finanziamento. La Procura contesta alla sig.ra Grossi una condotta dolosa, evidenziando come il suo ruolo non si sia limitato alla fase di rendicontazione, ma abbia permeato l'intero procedimento, fin dalla richiesta. La Procura ritiene che elementi come il possesso delle credenziali altrui, la gestione materiale delle pratiche, la mail di coordinamento e il numero di episodi fraudolenti in cui è coinvolta provino il comune e originario intento fraudolento, preordinato allo sviamento dei finanziamenti. La condotta della consulente sarebbe quindi condizione necessaria del danno, concorrendo in modo paritario con quella del percettore.

1.6. Per tali ragioni, la Procura chiede la condanna in solido dei due convenuti al pagamento di 21.218,00 euro oltre rivalutazione e interessi.

2. La convenuta Gina Grossi si è regolarmente costituita,

eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e la prescrizione e, nel merito, chiedendo l'assoluzione da ogni addebito, ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'eventuale condanna ai soli compensi percepiti (331,20 euro).

A sostegno delle proprie domande, la difesa ha svolto le seguenti eccezioni e deduzioni.

2.1. La difesa richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentt. nn. 23599, 23600, 23601/2010 e 1781/2011), secondo cui la giurisdizione contabile va estesa ai privati solo in via interpretativa restrittiva, limitatamente ai soggetti che abbiano effettivamente gestito denaro pubblico (percettori diretti o amministratori di società beneficiarie). La sig.ra Grossi, invece, è un professionista esterno, terzo rispetto sia all'Amministrazione erogante sia al percettore del contributo, che si sarebbe limitata a svolgere l'incarico di consulenza per conto della ditta, senza mai gestire né distrarre fondi pubblici. Non sussisterebbe pertanto alcun "rapporto di servizio" con la P.A., requisito indispensabile per la giurisdizione contabile. La difesa contesta espressamente la giurisprudenza richiamata dalla Procura (SS.UU. nn. 14436/2018 e 1994/2022), sostenendo che essa non si attagli al caso di specie, poiché la Grossi non avrebbe compiuto attività "integrativa o sostitutiva dell'attività istruttoria della P.A.", essendosi limitata a sottoporre la domanda, mentre l'istruttoria e la valutazione discrezionale sono state svolte autonomamente dall'Amministrazione.

2.2. Il termine quinquennale di prescrizione della pretesa erariale

sarebbe decorso dal 14 gennaio 2020, data ultima per la presentazione della rendicontazione (mai avvenuta). Il primo atto interruttivo della prescrizione – l'invito a dedurre – si sarebbe perfezionato nei confronti della convenuta solo il 25 luglio 2025, data successiva al compimento del quinquennio.

2.3. La difesa ricorda che, dopo la modifica del 2020 (d.l. n. 76/2020), la legge richiede il dolo penalistico, ossia la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. A riprova dell'insussistenza di tale dolo, evidenzia che, nel procedimento penale EPPO n. 98/2022, il Pubblico Ministero non ha disposto il rinvio a giudizio della Grossi per la specifica vicenda oggetto del presente giudizio.

2.4. Mancherebbe il nesso causale, in quanto la presentazione della domanda di contributo non determinava automaticamente la concessione, essendo interposta l'istruttoria e la valutazione discrezionale dell'Amministrazione (Fidi Toscana e Regione). Tale filtro interromperebbe ogni nesso causale tra la condotta della consulente e l'eventuale danno. Il danno, in ogni caso, sarebbe conseguenza dell'autonoma condotta del percettore Berea, non della consulente.

2.5. La difesa eccepisce che, anche volendo ipotizzare una qualche responsabilità della Grossi, essa non potrebbe essere condannata all'intero importo del danno, ma soltanto nei limiti dei compensi effettivamente ricevuti per l'attività svolta, pari a euro 331,20 (come documentato da fatture prodotte). Ciò in quanto la Grossi non è mai stata percettrice né gestrice dei fondi pubblici, ma solo una professionista retribuita per prestazioni d'opera.

2.6. Neppure vi sarebbe antigiuridicità, essendo normale e doveroso che un consulente crei credenziali, detenga smart card, e presenti domande per conto di clienti inesperti. Quanto al preventivo che la Procura assume contraffatto, la difesa rileva che non vi sarebbe prova né della contraffazione né che essa sia opera della Grossi, e comunque tale circostanza sarebbe irrilevante, poiché il danno avrebbe carattere funzionale (mancata rendicontazione) e non genetico. La Procura pretenderebbe di fondare l'accusa su presunti "sistemi fraudolenti", emergenti da indagini penali ancora in corso e relative ad altre pratiche: la responsabilità erariale, invece, andrebbe accertata in relazione alla specifica vicenda, non sul "contesto" o su generalizzazioni.

3. Il convenuto Pavel Alexandru Berea non si è costituito.

4. All'udienza di discussione, le parti presenti hanno insistito per le conclusioni già rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. La pretesa erariale è azionata dalla Procura regionale nei confronti di Pavel Alexandru Berea, beneficiario di un contributo di matrice europea, erogato dalla Regione Toscana, e di Gina Grossi, consulente professionista, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno erariale, ritenendo che abbiano concorso all'illecita percezione e al mancato riversamento del finanziamento pubblico successivamente revocato.

1.1. Secondo l'accusa, Berea avrebbe ottenuto il contributo

mediante documentazione non veritiera, senza realizzare

l'investimento né rendicontare le spese, mentre Grossi avrebbe avuto

un ruolo determinante nell'organizzazione e gestione della pratica,

predisponendo la documentazione e coordinando un più ampio

sistema fraudolento finalizzato all'ottenimento di fondi pubblici.

1.2. La signora Grossi, costituitasi in giudizio, ha eccepito

preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e la

prescrizione dell'azione. Nel merito, ha sostenuto di aver operato

esclusivamente quale consulente esterna, senza alcuna gestione

diretta dei fondi pubblici, contestando la sussistenza del rapporto di

servizio, del dolo, del nesso causale e dell'antigiuridicità della condotta.

In via subordinata, ha chiesto che un'eventuale responsabilità sia

limitata ai compensi professionali percepiti.

1.3. Il convenuto Berea non si è costituito.

2. Va dichiarata la contumacia del convenuto Pavel Alexandru

Berea, stante la regolarità delle notifiche nei suoi confronti.

3. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste pienamente nei

confronti di entrambi i convenuti.

3.1. Quanto al percettore diretto Berea Pavel Alexandru, è ormai *ius*

receptum che, per radicare la giurisdizione contabile, occorre la

sussistenza di una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento

del soggetto nell'attività dell'ente poiché, in tali casi, l'iniziativa

economica privata costituisce modalità operativa di politiche pubbliche

perequative del territorio; nel caso di specie, il rapporto di servizio si è

instaurato per il fatto che il convenuto ha ottenuto e trattenuto

illegittimamente il finanziamento pubblico.

3.2. Quanto alla consulente Grossi, il Collegio ritiene di dovere aderire alla prospettazione di parte attrice - respingendo dunque l'eccezione della difesa – sulla scorta di un duplice ordine di ragioni.

3.2.1. Innanzitutto, l'intervento della consulente è stato indispensabile all'ottenimento del finanziamento e si è inserito in via decisiva nell'iter procedimentale, il che integra il rapporto di servizio alla stregua del principio affermato da Cass. SSUU n. 14436/2018, secondo cui sussiste giurisdizione contabile nei confronti di un privato che abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici.

3.2.2. Inoltre, la convenuta ha ricevuto somme a valere sui contributi pubblici e gestito interi cluster di richiedenti, il che la assimila al percettore diretto e integra la giurisdizione, in analogia con l'orientamento che estende la responsabilità alle persone fisiche rivestenti la qualità di effettivo *dominus* della persona giuridica, essendo sufficiente che al convenuto venga contestato di essersi inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale.

4. Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Grossi. Le difese assumono che il termine quinquennale di cui all'art. 1, co. 2, della l. n. 20/1994 avrebbe iniziato a decorrere dal 14 gennaio 2020, data ultima per la presentazione della rendicontazione, con conseguente maturazione della prescrizione il 14 gennaio 2025, anteriormente alla notificazione dell'invito a dedurre, perfezionatasi il 25 luglio 2025.

L'assunto non può essere condiviso.

4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità decorre dal momento in cui il danno erariale diviene concreto, attuale e giuridicamente qualificato, ossia da quando l'Amministrazione è posta nelle condizioni di far valere il proprio diritto risarcitorio, non essendo sufficiente il mero verificarsi della condotta inadempiente o la semplice scadenza del termine previsto per l'esecuzione dell'intervento.

4.2. Nel caso di specie, il danno lamentato dalla Procura non coincide con il mero mancato completamento del progetto entro il 14 gennaio 2020, bensì con la definitiva perdita della provvista pubblica, conseguente alla revoca del contributo e all'accertato inadempimento degli obblighi gravanti sul beneficiario. È, infatti, solo con il provvedimento di revoca del finanziamento del 27 maggio 2021 che l'Amministrazione ha definitivamente accertato il venir meno dei presupposti per il mantenimento del beneficio, rendendo certa ed attuale la lesione patrimoniale derivante dall'indebita percezione delle risorse pubbliche e dalla loro irreversibile sottrazione alle finalità istituzionali cui erano destinate. Sino a quel momento, l'inadempimento del beneficiario non era ancora definitivamente qualificabile quale danno erariale, permanendo in capo all'Amministrazione la possibilità di valutare l'adempimento, l'eventuale regolarizzazione della posizione ovvero l'adozione di provvedimenti consequenziali.

4.3. Ne consegue che il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data del provvedimento di revoca del contributo (27

maggio 2021), allorché il pregiudizio erariale ha assunto i caratteri della certezza e dell'attualità. Da tale data l'invito a dedurre è intervenuto tempestivamente, essendosi perfezionato il 25 luglio 2025, ben prima del decorso del quinquennio (27 maggio 2026).

Ciò vale per entrambi i convenuti.

4.4. Non potrebbe, infatti, argomentarsi che il provvedimento di revoca del 27 maggio 2021 abbia efficacia interruttiva della prescrizione soltanto nei confronti del percettore diretto, ciò per un duplice ordine di ragioni, ognuna autonomamente sufficiente.

4.4.1. In primo luogo, la posizione della Grossi non è quella di un estraneo al rapporto obbligatorio di restituzione, bensì quella di corresponsabile in solido ai sensi dell'art. 1310 c.c., applicabile al processo contabile in virtù del rinvio operato dall'art. 7, co. 2, c.g.c.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, sebbene riconosca come regola generale la parziarietà dell'obbligazione risarcitoria nel giudizio contabile, afferma altrettanto costantemente che tale principio subisce una deroga nel caso in cui la condotta sia connotata da dolo: in tale evenienza, i concorrenti rispondono in solido per l'intero pregiudizio.

Orbene, nel caso di specie, la condotta della Grossi è stata integralmente improntata a dolo e la stessa ha gestito di fatto, in piena consapevolezza e in accordo con il percettore, l'intera procedura fraudolenta, dalla fase genetica della domanda alla fase patologica della falsa rendicontazione e della richiesta di proroga mendace.

L'invito a dedurre, notificato tempestivamente a Berea in data 25 luglio 2025, ha dunque efficacia interruttiva anche nei confronti della Grossi,

in forza del principio solidale di cui all'art. 1310 c.c.

4.4.2. In secondo luogo, e a prescindere dalla riferibilità dell'atto interruttivo, la pretesa della Procura non è comunque caduta in prescrizione nei confronti della Grossi in ragione del disposto dell'art. 1, co. 2, della l. n. 20/1994, segnatamente per quanto riguarda la disciplina dell'occultamento doloso del danno. Occorre premettere che, in base alla novella operata dalla legge n. 1/2026, il termine quinquennale di prescrizione non decorre dalla data del fatto dannoso, bensì dalla data della scoperta del danno, allorché la condotta del soggetto in rapporto di servizio sia connotata da una condotta commissiva attiva, come la falsificazione o alterazione di documenti, ovvero dalla violazione di obblighi giuridici di comunicazione, sempreché tali condotte siano specificamente dirette a impedire o ritardare la scoperta del pregiudizio erariale. Va quindi rilevato che, nel caso in esame, la condotta della convenuta Grossi integra pienamente l'ipotesi richiamata. La consulente, infatti, non si è limitata a realizzare l'illecito nella fase di accesso al beneficio, ma ha attivamente e consapevolmente posto in essere una serie di condotte commissive ulteriori, distinte dalla mera percezione indebita, finalizzate a dissimulare la natura fraudolenta dell'intera operazione e a impedire all'ente erogatore la tempestiva emersione del danno. In particolare, la Grossi ha predisposto e trasmesso un preventivo falso e poi inoltrato una richiesta di proroga fondata su false informazioni - asserendo il ritardo del fornitore nella consegna del veicolo - con l'evidente scopo di guadagnare tempo e differire il momento in cui l'ente gestore

avrebbe potuto verificare la mancata realizzazione dell'investimento.

Tali elementi testimoniano che la condotta della consulente non si è esaurita nella fase genetica dell'illecito, ma è proseguita in una fase successiva, caratterizzata da una volontà specificamente diretta a occultare la sussistenza del danno, a ritardare i controlli dell'Amministrazione e a rendere più difficoltoso l'accertamento dell'illecito.

Si tratta, in altri termini, di una condotta commissiva attiva – consistente nella falsificazione e nell'alterazione della documentazione prodotta in sede di richiesta di proroga e di rendicontazione – che integra la nozione di occultamento doloso anche secondo la lettura restrittiva offerta dalla novella del 2026.

Ne consegue che, anche volendo prescindere dall'efficacia interruttiva dell'invito a dedurre nei confronti del percettore, la prescrizione nei confronti della Grossi non è comunque maturata.

4.5. Pertanto, per le ragioni esposte, l'azione della Procura risulta tempestivamente esercitata anche nei confronti della convenuta Grossi, sia per effetto dell'interruzione operata nei confronti del coobbligato solidale, sia – e comunque – per la sussistenza dell'occultamento doloso, che ha impedito all'Amministrazione di percepire tempestivamente il danno e ha giustificato la decorrenza del termine quinquennale dalla data della scoperta dell'illecito, non antecedente all'avvio delle indagini e, in ogni caso, successiva al 27 maggio 2021.

5. La domanda della Procura regionale merita integrale

accoglimento, poiché sussistono, in capo a entrambi i convenuti, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale – condotta antigiuridica connotata da dolo, danno certo e attuale e nesso di causalità diretto – nei termini che di seguito si declinano separatamente per ciascuno dei due.

5.1. Quanto a Gina Grossi, la Procura ha fornito un quadro probatorio grave, preciso e concordante, tale da comprovare che la stessa non fu una mera consulente, bensì l'effettiva ideatrice ed esecutrice del sistema fraudolento, oltre che beneficiaria di fatto di parte dei fondi pubblici.

5.1.1. La condotta antigiuridica della Grossi si estende dall'inizio alla fine dell'intera procedura: deteneva le credenziali e le firme digitali del Berea, come riscontrato nel sequestro operato presso il suo studio; ha materialmente inserito la domanda di finanziamento; ha predisposto il falso preventivo, risultato redatto su un modulo privo dell'indicazione dell'acquirente e già utilizzato per altre richieste nell'ambito del medesimo sistema illecito; ha redatto e trasmesso la falsa richiesta di proroga, motivata da ragioni prive di riscontro, come l'asserito ritardo del fornitore nella consegna del veicolo; ha gestito l'intera pratica, come confermato dal ritrovamento, nel suo studio, della copia cartacea di tali documenti e, soprattutto, della mail dell'11 febbraio 2020, nella quale riepilogava a Paraschiv Constantin Cosmin le scadenze e i documenti mancanti per il cluster di beneficiari rumeni, includendovi espressamente il Berea. Tale mail, unitamente al possesso delle credenziali altrui e alla presenza di numerosi fascicoli con documenti

contraffatti nel suo studio – molti dei quali con falsificazioni grossolane, come date inesistenti (31 aprile, 31 giugno) – dimostra che la Grossi non solo era consapevole dell'illiceità, ma ne era l'ideatrice e l'organizzatrice, ricevendo compensi dai percettori.

5.1.2. Sul piano dell'elemento soggettivo, la Procura contesta alla Grossi il dolo e tale qualificazione è pienamente condivisibile. La condotta della consulente non è frutto di negligenza o imperizia, ma di una volontà deliberata e consapevole di conseguire un indebito profitto, mediante artifici e raggiri idonei a trarre in inganno l'ente gestore. Nel caso di specie, la Grossi ha previsto e voluto l'indebita percezione del contributo e il conseguente danno all'erario, organizzando un sistema che produceva sistematicamente finanziamenti per soggetti privi dei requisiti, come confermato dall'esistenza di veri e propri cluster di richiedenti – tra cui numerosi beneficiari di nazionalità rumena, legati da rapporti di parentela o affinità, o riconducibili alle medesime società – tutti assistiti dalla medesima consulente.

5.1.3. Il nesso causale tra la condotta della Grossi e il danno è diretto e autonomo. Come affermato dalla Procura, senza il suo intervento decisivo e fraudolento il Berea non avrebbe né ottenuto né trattenuto il finanziamento; la condotta della consulente è stata, cioè, *condicio sine qua* non dell'intera vicenda dannosa. In particolare, la Grossi non si è limitata a fornire una mera assistenza tecnica, ma ha soppiantato lo stesso beneficiario nella gestione dell'intero procedimento, dalla presentazione della domanda alla falsa rendicontazione, fino alla

richiesta di proroga, sostituendosi all'impresa nell'adempimento degli obblighi verso l'ente erogatore. A nulla rileva la circostanza, eccepita dalla difesa, che nel procedimento penale EPPO la Grossi non sia stata rinviata a giudizio per questo specifico episodio, poiché la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome e l'assenza di un rinvio a giudizio o, eventualmente, l'assoluzione dalla responsabilità penale non implicano l'automatica esclusione di quella amministrativa.

5.1.4. Il danno non può essere limitato al mero compenso percepito dalla Grossi, né può escludersi il nesso causale per il preteso filtro autonomo della Regione. La documentazione falsa era talmente grossolana – si pensi alle fatture con date inesistenti – che solo il deliberato e sistematico intervento della Grossi ha consentito di superare i controlli; soprattutto, la stessa Grossi ha gestito anche la fase della rendicontazione, che è stata omessa, e la richiesta di proroga con falsa indicazione del ritardo del fornitore, dimostrando che il suo ruolo causale si è esteso fino al momento in cui il danno si è definitivamente consolidato con la revoca e la mancata restituzione.

5.2. Quanto a Pavel Alexandru Berea, la sua responsabilità è altrettanto chiara e grave, in qualità di titolare dell'impresa individuale e di diretto percettore del finanziamento.

5.2.1. La condotta antigiusdizionale del Berea si sostanzia in plurime e gravi violazioni degli obblighi previsti dal bando e dal contratto di finanziamento: ha presentato una domanda di finanziamento per un progetto di investimento che, come dimostrato dai fatti, non aveva

alcuna intenzione di realizzare, utilizzando le somme per finalità diverse e comunque non rendicontate; ha allegato alla domanda un preventivo contraffatto; ha chiesto e ottenuto una proroga del termine per la rendicontazione fornendo false informazioni all'ente gestore; non ha presentato alcuna rendicontazione delle spese, violando palesemente gli obblighi di cui al par. 6.1 del bando, come puntualmente rilevato nel decreto di revoca; non ha restituito le somme indebitamente percepite, nonostante la formale revoca del finanziamento e l'iscrizione a ruolo del credito.

5.2.2. L'elemento psicologico è senza dubbio il dolo. Il Berea ha agito con coscienza e volontà, non solo nel richiedere un finanziamento che sapeva non essere destinato all'uso dichiarato, ma anche nel perseverare nell'illecito attraverso la richiesta di proroga mendace e la successiva omissione della rendicontazione. La sua condotta è stata attiva e consapevolmente diretta a trarre in inganno l'ente gestore e a trattenere indebitamente le risorse pubbliche, risultando tra l'altro non intestatario di alcun veicolo, a dimostrazione che la richiesta di finanziamento fu fin dall'inizio finalizzata esclusivamente all'appropriazione di fondi pubblici.

5.2.3. Il nesso di causalità tra la condotta del Berea e il danno è diretto e immediato. È stata proprio la sua domanda fraudolenta – presentata con il contributo determinante della Grossi – a determinare l'erogazione del finanziamento, e sono state proprio le sue omissioni e le sue false dichiarazioni a determinare il consolidarsi del danno, che si è definitivamente concretizzato con la revoca e la mancata

restituzione. Senza la sua iniziativa e senza il suo consenso all'intero sistema fraudolento, il danno non si sarebbe prodotto.

5.2.4. A nulla rileva l'eccezione secondo cui il Berea avrebbe agito in sostanziale stato di soggezione alla Grossi. Come correttamente rilevato dalla Procura, il Berea ha sottoscritto la domanda, ha indicato la Grossi come referente, ha beneficiato direttamente delle somme erogate e, soprattutto, non ha mai restituito il finanziamento né ha denunciato alcuna irregolarità.

Trattandosi di impresa individuale, non sussiste alcuna separazione tra l'impresa e la persona fisica titolare, con totale coincidenza del patrimonio e della responsabilità per le obbligazioni. Il Berea ha quindi pienamente partecipato all'illecito, condividendone i benefici.

5.3. Va conseguentemente statuita la condanna in solido dei due convenuti per l'importo di 19.600,00 euro, pari al finanziamento erogato, con rivalutazione monetaria a partire dalla data dell'erogazione del finanziamento medesimo e interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino all'integrale soddisfo, oltre alle spese di giustizia.

La richiesta attorea non può, tuttavia, essere accolta nella parte in cui include nel *quantum* risarcitorio anche l'importo relativo alle spese di istruttoria, di recupero e di iscrizione a ruolo sostenute dall'Amministrazione. Tali esborsi costituiscono certamente maggiori oneri conseguenti alla condotta illecita dei convenuti e, come tali, sono legittimamente imputabili agli stessi nell'ambito dei rapporti di recupero del credito; nondimeno essi non integrano, sul piano strettamente

risarcitorio, una distinta posta di danno erariale da sommare all'importo del pregiudizio già accertato. Il danno oggetto del presente giudizio coincide infatti con la perdita della provvista pubblica indebitamente erogata e non restituita, mentre le spese sostenute dall'Amministrazione per le attività di recupero assumono natura accessoria rispetto al credito principale e possono essere poste a carico dei responsabili secondo le regole proprie del procedimento di recupero, senza che ciò comporti un incremento del danno risarcibile. Ne consegue che la condanna deve essere limitata all'importo di 19.600,00 euro, ferma restando la debenza degli ulteriori oneri e spese legittimamente previsti dalla normativa applicabile.

5.4. Il credito pubblico potrà essere soddisfatto una sola volta. Pertanto, ove in sede esecutiva dovesse risultare che tutto o parte dell'importo oggetto della presente condanna sia stato nel frattempo recuperato dall'Amministrazione, mediante riscossione coattiva o attraverso altre procedure di recupero, tale circostanza dovrà essere fatta valere nelle competenti sedi esecutive, al fine di evitare un'indebita duplicazione della soddisfazione del medesimo credito. Resta fermo, infatti, il principio secondo cui l'erario ha diritto all'integrale, ma non già al duplicato, ristoro del pregiudizio sofferto.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, condanna i due

convenuti in solido tra loro al risarcimento di 19.600,00 euro in favore della Regione Toscana, oltre a rivalutazione a partire dalla data dell'erogazione del finanziamento pubblico, interessi dal deposito della presente sentenza fino all'integrale soddisfo e spese di giudizio che si liquidano nella misura di euro 401,74(quattrocentouno/74).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze,

in esito alla pubblica udienza del 11 giugno 2026

Il Giudice estensore

Il Presidente

Marco Scognamiglio

Leonardo Venturini

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23/07/2026

Il Funzionario

Daniele Illiceto

f.to digitalmente